

CONTRATTO

n.

"Servizio di Web TV dell'Agenzia Spaziale Italiana per la durata di anni 3"

CIG n. 822255288F - CUI 97061010589202000002

TRA

L'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come ASI) con sede in via del Politecnico snc, 00133 Roma - codice fiscale n. 97061010589 rappresentata dal Direttore Generale e domiciliato per la carica presso la sede dell'ASI, via del Politecnico snc, 00133 Roma

E

La Società/ Il Mandatario RTI¹ / Il Rappresentante del Consorzio²

PREMESSE

ARTICOLO 1 Norme regolatrici

ARTICOLO 2 Oggetto del contratto

ARTICOLO 3 Durata del contratto

ARTICOLO 4 Importo contrattuale, fatturazione e pagamento

ARTICOLO 5 Condizioni e modalità di esecuzione dell'appalto

ARTICOLO 6 Ritardo nei pagamenti, interessi di mora

ARTICOLO 7 Penalità

ARTICOLO 8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

ARTICOLO 9 Personale, impianti, attrezzature, strumenti e materiali

ARTICOLO 10 Obblighi di riservatezza

ARTICOLO 11 Trattamento dei dati personali

ARTICOLO 12 Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva

ARTICOLO 13 Beni posti dall'ASI a disposizione del Contraente

ARTICOLO 14 Brevetti industriali e diritti d'autore

ARTICOLO 15 Subappalto

ARTICOLO 16 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

ARTICOLO 17 Cauzione definitiva

ARTICOLO 18 Recesso

ARTICOLO 19 Recesso per giusta causa

ARTICOLO 20 Risoluzione del contratto

¹ In caso di RTI inserire dati mandato speciale di rappresentanza che dovrà, tra l'altro, comprendere le clausole di tracciabilità.

² Inserire dati di riferimento dell'atto costitutivo del consorzio



ARTICOLO 21 Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito

ARTICOLO 22 Risoluzione per inadempimento- Clausola risolutiva espressa

ARTICOLO 23 Fallimento del Contraente o morte del titolare

ARTICOLO 24 Quinto d'obbligo e Varianti

ARTICOLO 25 Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e Responsabile del servizio

ARTICOLO 26 Certificato di regolare esecuzione

ARTICOLO 27 Obblighi ed adempimenti a carico del Contraente

ARTICOLO 28 Proprietà dei prodotti in genere

ARTICOLO 30 Codice di comportamento ASI

ARTICOLO 31 Foro di competenza

ARTICOLO 32 Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

PREMESSE

Le premesse definiscono il contesto di riferimento nel quale le Parti assumono le reciproche obbligazioni contrattuali e costituiscono parte integrante del Contratto.

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

•	con determina a contrarre n del l'Agenzia Spaziale Italiana (di seguito
	denominata ASI) ha indetto, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 (di
	seguito denominato Codice), una procedura aperta per l'affidamento del Servizio di web tv
	dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per il periodo (36 mesi), da aggiudicare con il
	criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co. 2 del Codice;
•	il bando di gara è stato pubblicato inil;
•	con verbale n del la Commissione di gara ha definito la graduatoria provvisoria
	della procedura di gara;
•	il Direttore Generale, con decreto n, del, ha approvato la graduatoria provvisoria,
	aggiudicando l'appalto in favore di;
•	la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett a) del Codice;
	l'aggiudicataria dell'appalta (di caguita depominata Contraenta) è stata cottonecta, con esita

- l'aggiudicatario dell'appalto (di seguito denominato Contraente) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 32 co. 7 del Codice;
- Il Contraente conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati ivi compreso
 il Capitolato tecnico come modificato a seguito delle proposte migliorative presentate
 nell'offerta nonché il bando definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni
 da eseguire e, in ogni caso il Contraente ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea
 valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- Il Contraente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Il presente contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore



autorizzato.

ARTICOLO 1

Norme regolatrici

- 1.1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica, il capitolato tecnico e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.
- 1.2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
- a) dalle disposizioni del Codice, dai relativi atti di attuazione e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, per le parti in vigore ai sensi dell'art. 216 del Codice, in quanto non abrogate dall'art. 217 del Codice.
- d) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
- 1.3. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'ASI, il Contraente rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
- 1.4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'ASI prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Contraente, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Contraente ed accettate dall'ASI.
- 1.5. L'ASI provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 2

Oggetto del contratto

- 2.1 L'ASI affida al Contraente, che accetta alle condizioni di seguito specificate nel presente contratto, l'esecuzione delle attività relative al Servizio di web tv dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI).
- 2.2 Sono oggetto del presente contratto le attività individuate dal capitolato tecnico allegato, integrato con quanto offerto in sede di gara.

fin



- 2.3 Prima dell'inizio dell'attività, il Contraente dovrà essere munito di tutte le licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle normative vigenti per lo svolgimento della propria attività.
- 2.4 Per la descrizione dettagliata si rinvia alle previsioni di cui al capitolato tecnico.

Durata del contratto

- 3.1. Il servizio di cui all'art. 2 ha una durata pari a 36 mesi (trentasei mesi) a decorrere dalla data di inizio attività, indicata in un apposito verbale di inizio delle attività predisposto e controfirmato dalle parti entro e non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.
- 3.2. L'ASI, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente per lo stesso servizio e per manifestazioni successive, non coperte dal presente contratto. In tal caso il Contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'ASI.
- 3.3. Alla scadenza del contratto, il Contraente trasferirà a proprie spese tutti materiali relativi all'appalto presso i magazzini dell'ASI e assicurerà il necessario passaggio di consegne all'Assuntore subentrante

ARTICOLO 4

Importo contrattuale, fatturazione e pagamento

- 4.2. Ad ogni RA il fornitore dovrà presentare ad ASI una relazione sulle attività svolte nel periodo e consegnare su specifico Hard Disk esterno archivio di tutti i materiali prodotti nel periodo.
- 4.3. Le attività sono assoggettate ad IVA a titolo di rivalsa ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, che sarà corrisposta dall'ASI.
- 4.4. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione a perfetta regola d'arte delle attività previste e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni tecniche e contrattuali.
- 4.5. I pagamenti saranno effettuati, in via posticipata rispetto al periodo di riferimento, in conformità al D.Lgs. n. 231/2002, previa la verifica da parte del Responsabile unico del procedimento, sentito il DEC, della corrispondenza in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte rispetto a quanto stabilito nell'Allegato Tecnico-Gestionale al presente contratto, fatto salvo quanto specificato nel



successivo art. 7 (penalità).

- 4.6. Il Contraente si impegna ad emettere fattura in formato elettronico nel rispetto delle disposizioni sul contenuto previste dall'art. 21 del D.P.R. 633/72, delle regole tecniche previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale, del formato fattura previsto dal DM 55/2013 pena l'irricevibilità della stessa e la conseguente impossibilità per ASI di procedere al pagamento ai sensi dell'art. 1 co. 210 l. 244/2007.
- 4.7. La fattura dovrà riportare il Codice Identificativo Gara (CIG), i dati riferimento dell'evento nonché le ulteriori informazioni specificate dal DM n. 55/2013, quali: Codice univoco Ufficio UFI55O, Indicazione del RUP.
- 4.8. Il Contraente comunicherà all'ASI gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i con l'invio della fattura relativa al primo pagamento.
- 4.9. Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al Contraente presso l'istituto cassiere che verrà indicato nella fattura.
- 4.10. Avendo il Contraente forma di RTI*ciascuna impresa componente il RTI comunicherà all'ASI gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i con l'invio della fattura relativa al primo pagamento. Il pagamento a ciascuna impresa del RTI sarà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all'impresa presso l'istituto cassiere che verrà indicato nella fattura;
 - nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura: la
 presente Società (mandataria), conformemente a quanto previsto nel mandato speciale di
 rappresentanza, in nome e per conto proprio e delle proprie mandanti riporta sulla presente
 fattura il n. CIG:.............................../ CUP indicando (direttamente in fattura o su riepilogo ad essa
 allegato) i seguenti importi che verranno liquidati alle mandanti:

Mandante	1	€
Mandante	2	€

 nel caso di RTI con fatturazione pro quota ogni componente dovrà riportare la seguente dicitura:

^{*} Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.





•	età (mandataria e mandanti) ripo eguenti dati per il pagamento:	rta sulla presente fat	tura il n. CIG:
c/c	intestato a		
presso	.	Ag	
	, Via		, IBA
	L'Impresa dichiara cl	he il predetto conto o _l	pera nel rispetto della Leg
13 agosto 2010, n	° 136 e ss.mm.ii.		

- 4.11. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'ASI procederà ad acquisire, < nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. In caso di irregolarità si applicherà quanto disposto dall'art. 8.
- 4.12. L'Amministrazione, prima di procedere a pagamenti di importo superiore ad euro 5.000,00, effettuerà, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48¬ bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 e ss.mm.ii. e con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 e ss.mm.ii. le necessarie verifiche di regolarità fiscale attraverso la piattaforma Agenzia delle Entrate Riscossioni.

Condizioni e modalità di esecuzione dell'appalto

5.1. Il Contraente, per il servizio oggetto del presente appalto, si impegna a svolgere quanto previsto dal presente Contratto, dal Capitolato tecnico in allegato e dall'offerta.

ARTICOLO 6

Ritardo nei pagamenti, interessi di mora

6.1. Ai fini dell'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, gli interessi di mora decorrono automaticamente senza che sia necessaria la costituzione in mora dal trentunesimo (31°) giorno e comunque dal 1° giorno successivo a quello eventualmente diverso stabilito dalla normativa vigente. Qualora il pagamento degli importi previsti dall'art. 6 non avvenga entro i tempi indicati nello stesso, si applica il saggio di cui all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

ARTICOLO 7

Penalità

- 7.1. Durante la validità del contratto il Contraente dovrà garantire la gestione ottimale della fornitura e dei servizi oggetto del contratto, conformemente alle disposizioni contenute nel Capitolato tecnico relativamente ai tempi e modi di svolgimento delle attività e ai livelli di servizio previsti.
- 7.2. In caso di inadempienza il Direttore dell'esecuzione del contratto proporrà al Responsabile

Jøn



Unico del Procedimento le penali come sotto riportato.

- 7.3. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica stabilita dall'ASI nel Capitolato Tecnico para. 6) o contenuta nell'offerta verrà applicata la penale dello 0,1% sull'importo complessivo del contratto.
- 7.4. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri subiti in conseguenza del ritardo verificatosi, con azione di rivalsa sulla cauzione definitiva di cui al successivo art. 17, né la facoltà dell'ASI di rivalsa sulla fideiussione stessa, nel caso in cui l'ASI debba sostenere costi aggiuntivi conseguenti agli altri inadempimenti verificatisi.
- 7.5. In ogni caso e con riferimento a tutti i servizi in appalto, l'ASI si riserva il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni che dagli inadempimenti stessi possano derivare anche nei confronti di terzi.
- 7.6. In ogni caso l'ammontare massimo complessivo delle penali e non potrà superare il valore del 10% dell'importo di cui all'art. 4. Qualora l'importo complessivo applicabile superasse tale percentuale, l'ASI si potrà avvalere della risoluzione per grave inadempimento di cui al successivo art. 22.
- 7.7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal direttore dell'esecuzione del contratto. Il Contraente dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al direttore nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione.
- 7.8. Qualora il Contraente ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
- 7.9. Nel caso di applicazione delle penali, l'ASI provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

ARTICOLO 8

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

- 8.1. Il Contraente deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
- 8.2. Il Contraente si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

ffer



- 8.3. Il Contraente si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
- 8.4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Contraente anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
- 8.5. Il Contraente si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'ASI, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
- 8.6. Ai sensi dell'art. 30 co. 6 del Codice, In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Contraente o del subappaltatore, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il Contraente inadempiente, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'ASI paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Contraente ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 co. 13 del Codice.
- 8.7. In caso di ottenimento da parte del responsabile unico del procedimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi di cui all'articolo 105 de Codice), lo stesso provvederà, ai sensi dell'art. 30 co. 5 del Codice, a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Ai sensi dell'art. 30 co. 5-bis del Codice sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Personale, impianti, attrezzature, strumenti e materiali

- 9.1. Il Contraente dovrà destinare all'esecuzione del contratto tutto il personale, gli impianti, le attrezzature, gli strumenti ed il materiale necessari per realizzare l'oggetto contrattuale al meglio dello stato dell'arte.
- 9.2. In particolare dovrà essere confermato il personale già individuato in sede di presentazione di offerta. In caso di motivata e indispensabile sostituzione dei soggetti proposti in sede di gara si applicherà quanto indicato nel seguente comma.



9.3. Il personale del Contraente impegnato in funzioni chiave dovrà essere accettato dall'ASI e potrà essere sostituito, con personale di equivalente qualificazione, previo consenso dell'ASI. L'ASI comunicherà, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della proposta di sostituzione, il proprio consenso o motivato dissenso.

ARTICOLO 10

Obblighi di riservatezza

- 10.1. Il Contraente è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi oggetto giuridico estraneo all'attività oggetto del contratto, in mancanza di esplicita autorizzazione dell'ASI, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui vengano a conoscenza in virtù del contratto. Il Contraente è altresì tenuto a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione.
- 10.2. Il Contraente, le imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei di impresa, il subappaltatore e gli altri soggetti di cui all'art. 45 del Codice sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza.
- 10.3. Il Contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori, subcontraenti e fornitori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- 10.4. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'ASI e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
- 10.5. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- 10.6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ASI ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ASI. Il Contraente potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Contraente stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell'ASI.
- 10.7. Iil Contraente si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).

ARTICOLO 11

Trattamento dei dati personali



- 11.1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del GDPR circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 15 della citata normativa.
- 11.2. L'ASI tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'Agenzia nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
- 11.3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato GDPR, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
- 11.4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Responsabilità per infortuni e danni - Obbligo di manleva

- 12.1. Il Contraente opererà secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendosi la completa responsabilità della realizzazione delle attività oggetto del presente Contratto; l'ASI pertanto, resterà estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del Contratto e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse all'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.
- 12.2. Il Contraente si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Agenzia da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.
- 12.3. È obbligo del Contraente stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto e del relativo capitolato, con massimale per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 (Cinquemilioni/00) con il limite per persona pari a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00); con il limite per cose ed animali pari a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00); franchigia fissa per ogni sinistro: nessuna. (art. 103 co. 7 del Codice).
- 12.4. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo

Jm



di manleva assunto dall'Appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 (Cinquemilioni/00) con il limite per persona pari a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00); con il limite per cose ed animali pari a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00); franchigia fissa per ogni sinistro: nessuna.

- 12.5. L'operatività delle garanzie previste nella polizza dovrà coprire l'intero arco temporale di vigenza del contratto, fino al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali.
- 12.6. Nella polizza dovrà essere prevista anche la possibilità di prorogare la durata del contratto di assicurazione, a seguito di una eventuale proroga del servizio oggetto della presente fornitura.
- 12.7. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora il Contraente non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 13

Beni posti dall'ASI a disposizione del Contraente

- 13.1. Tutti gli equipaggiamenti, forniture e documenti messi a disposizione dall'ASI per l'esecuzione del contratto andranno ad essa restituiti al termine del contratto stesso, o in altro momento concordato tra l'ASI ed il Contraente.
- 13.2. Il Contraente non potrà alienare né utilizzare per fini diversi da quelli per i quali sono stati posti a disposizione, i beni messi a disposizione dall'ASI.
- 13.3. Il Contraente sarà responsabile della custodia, conservazione e buon uso di tutti gli equipaggiamenti, forniture e documenti messi a disposizione dall' ASI per l'esecuzione del contratto, fino al termine delle attività, o altro momento, come precisato al comma precedente.
- 13.4. In caso di distruzione, danneggiamento o perdita per propria colpa, il Contraente sarà tenuto a rimpiazzarli, a ripararli a proprie spese o a rimborsarne all'ASI il valore, che verrà fissato sulla base dei prezzi correnti di mercato ed in relazione all'entità del danno da detti beni subito.
- 13.5. Il Contraente non è tenuto al pagamento di alcun indennizzo per la normale usura conseguente ad una corretta utilizzazione dei beni di cui trattasi.

ARTICOLO 14

Brevetti industriali e diritti d'autore

14.1. Il Contraente assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa



altrui. Qualora venga promossa nei confronti dell'ASI azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, il Contraente manleverà e terrà indenne l'ASI, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'ASI.

ARTICOLO 15

Subappalto

15.1. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 16

Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

- 16.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, Il Contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 16.2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
- 16.3. Il Contraente, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della I. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
- 16.4. Il Contraente, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'ASI e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma.
- 16.5. Il Contraente, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
- 16.6. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Contraente si obbliga a trasmettere all'ASI, apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
- 16.7. Resta inteso che l'ASI, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare,





all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il Contraente è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il Contraente non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ARTICOLO 17

Cauzione definitiva

17.1.	Α	garanzia	dell'esa	tto e	tempe	stivo	adempimento	degli	obblighi	conti	rattuali	deriva	nti	dal
presen	te	contratt	o, il	Cont	raente	ha	depositato	idone	a garan	zia	dell'imp	orto	di	€
		·	(in											
lettere), res	_), resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'ASI.								٠	

- 17.2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'ASI, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
- 17.3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'ASI qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'ASI ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
- 17.4. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del nulla osta di ASI, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Contraente, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
- 17.5. L'ASI ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 5 e 12 "condizioni e modalità di esecuzione del servizio" e "responsabilità per infortuni e danni- obbligo di manleva" del presente contratto.
- 17.6. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni dell'art. 103 del Codice.

ARTICOLO 18

Recesso

18.1. L'ASI ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno venti giorni solari, da comunicarsi al Contraente con PEC. Dalla data di efficacia del recesso, il Contraente dovrà cessare tutte le prestazioni

An



contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASI.

18.2. In caso di recesso dell'ASI, il Contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, oltre al decimo dell'importo dei servizi e/o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi e/o forniture eseguiti. Per quanto non espressamente previsto si applica l'art. 109 del Codice.

ARTICOLO 19

Recesso per giusta causa

- 19.1. In caso di sopravvenienze normative interessanti l'ASI, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa ASI potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno venti giorni solari, da comunicarsi al Contraente con PEC.
- 19.2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il Contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

ARTICOLO 20

Risoluzione del contratto

- 20.1. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Contraente siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. per delitti di cui all'art. 80 co. 1 del Codice, ovvero i medesimi soggetti siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'ASI ha diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
- 20.2. In ogni caso, l'ASI risolverà il contratto qualora nei confronti del Contraente sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, ovvero sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
- 20.3. Nelle ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo, il Contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e della maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le attività, ove ASI non si avvalga della facoltà dell'interpello di cui all'art. 110 co. 1 del Codice.





20.4. L'ASI può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co. 1 del Codice.

ARTICOLO 21

Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito

- 21.1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto al Contraente di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previstosi applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.
- 21.2. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è assoggettata alle condizioni di cui all'art. 106 co. 13 del Codice.
- 21.3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'ASI. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991.
- 21.4. E' fatto, altresì, divieto al Contraente di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
- 21.5. Il Contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 822255288F al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al Contraente, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del Contraente medesimo, riportando il CIG.
- 21.6. In caso di inosservanza da parte del Contraente agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ASI al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ARTICOLO 22

Risoluzione per inadempimento- Clausola risolutiva espressa

- 22.1. L'ASI si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Contraente. In tal caso l'ASI ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Contraente. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
- 22.2. In ogni caso si conviene che l'ASI, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Contraente con PEC., nei seguenti casi:
 - a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ASI;
 - b. nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 5); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 8); obblighi di riservatezza (art. 10); responsabilità per infortuni e danni (art. 12); brevetti industriali e diritti d'autore (art. 14); subappalto (art.15); cauzione definitiva (art. 18); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art.20);



proprietà dei prodotti in genere (art. 28).

- 22.3. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9-bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto il Contraente si impegnerà a fornire all'ASI tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
- 22.4. Ai sensi dell'art. 110 commi 1 e 2 del Codice, l'ASI si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 23

Fallimento del Contraente o morte del titolare

- 23.1. Ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Codice, in caso di fallimento del contraente il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato.
- 23.2. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, l'ASI, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4 -ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
- 23.3. In caso di RTI, si applicano le previsioni di cui all'art 48, commi 17 e 18 del Codice.

ARTICOLO 24

Quinto d'obbligo e Varianti

- 24.1. L'ASI potrà richiedere al Contraente, ai sensi dell'art. 106 co. 12 del Codice, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo indicato nell'articolo 4 ed ai patti, prezzi e condizioni ivi indicati, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
- 24.2. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo, il Contraente non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.





- 24.3. L'ASI si riserva di ricorrere alle modifiche non sostanziali in ossequio a quanto previsto dall'art. 106 del Codice. Con la sottoscrizione del presente contratto il Contraente espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'ASI, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
- 24.4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Contraente se non sia stata approvata dal RUP, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dal suddetto articolo 106 del Codice.

Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e Responsabile del servizio

- 25.1. L'ASI nominerà il direttore dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano il contratto.
- 25.2. Salvo diverse disposizioni, l'ASI, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.
- 25.3. Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con il Contraente, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, di controllare, in accordo con i competenti uffici dell'ASI, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'ASI, nonché di proporre la liquidazione dell'ammontare spettante al Responsabile Unico del Procedimento, all'esito della verifica della corrispondenza, in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte rispetto a quanto stabilito nell'Allegato Tecnico-Gestionale. Il Contraente indicherà il nominativo del Responsabile del Servizio che interagirà con l'ASI, in nome e per conto del Contraente medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

ARTICOLO 26

Certificato di verifica di conformità

26.1. Ai sensi dell'art. 102 co. 2 del Codice la conformità del servizio sarà accertata dal Responsabile Unico del Procedimento che, su proposta del Direttore dell'esecuzione del contratto, provvederà ad emettere il certificato di verifica di conformità.

ARTICOLO 27

Obblighi ed adempimenti a carico del Contraente

27.1. Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto



contrattuale.

- 27.2. Il Contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.
- 27.3. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'ASI.
- 27.4. Il Contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ASI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. Il Contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'ASI, nonché a dare immediata comunicazione all'ASI di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
- 27.5. L'ASI si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il Contraente si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Contraente è tenuto a comunicare all'ASI ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'ASI entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 28

Proprietà dei prodotti in genere

- 28.1. L'ASI acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dal Contraente o dai suoi dipendenti o da suoi subappaltatori e subcontraenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
- 28.2. L'ASI potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente dette opere dell'ingegno. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'ASI e in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
- 28.3. Il contraente si obbliga espressamente a fornire all'ASI tutta la documentazione necessaria all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'ASI in eventuali registri od elenchi pubblici.
- 28.4. Tutta la documentazione realizzata dal Contraente in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente Contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva dell'ASI che



potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.

- 28.5. Tutta la documentazione creata o predisposta dal Contraente nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi al di fuori dell'esecuzione del presente contratto e senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'ASI.
- 28.6. In caso di inadempimento da parte del Contraente a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'ASI avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 22.

ARTICOLO 30

Codice di comportamento ASI

- 30.1. Il Contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e s.m.i. e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Codice di comportamento dell'ASI pubblicato sul sito dell'ASI ed accetta quanto in quest'ultimo contenuto che costituisce parte integrante del presente contratto sebbene non materialmente allegato.
- 30.2. Tanto premesso il Contraente, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:
 - a) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell'ASI ed a tenere una condotta in linea con lo stesso, e comunque tale da non esporre l'ASI al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dallo stesso;
 - b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell'ASI a violare i principi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell'ASI o a tenere una condotta ad esso non conforme.
- 30.3. L'inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'ASI a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

ARTICOLO 31

Foro di competenza

31.1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Roma.

ARTICOLO 32



Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

- 32.1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica.
- 32.2. Sono a carico del Contraente tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.
- 32.3. Il Contraente dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad Iva, che il Contraente è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del d.p.r. n. 633/72.
- 32.4. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Contraente medesimo.
- 32.5. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi. Letto, approvato e sottoscritto.

